

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

ALUNNO _____

Classe _____ Plesso _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

A) SCELTA DI AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

☐

B) SCELTA DI NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

☐

☐ ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA
INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE

☐ NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Data, _____

(firma)

Art.9 n.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell' 11 febbraio 1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa ei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto della iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.